

Registro Ordinanze n. 4901

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure urgenti a tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;

Considerato che con proprie ordinanze n. 4895 del 18 marzo, n. 4896 del 26 marzo, n. 4897 del 3 aprile 2020, sono state adottate misure restrittive a tutela della salute pubblica, con riferimento all'accesso del pubblico ai cimiteri, alle ville, aree verdi e altri luoghi pubblici e privati, e alle farmacie del territorio comunale;

Richiamata la propria ordinanza n. 4899 del 14 aprile 2020, con cui sono state confermate e prorogate le misure più restrittive ivi elencate, contenute nelle precedenti ordinanze sindacali, allineando la scadenza delle predette misure ai medesimi limiti temporali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, ovvero fino al 3 maggio 2020;

Atteso che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica in corso, sono state introdotte, a decorrere dal 4 maggio, misure meno restrittive in ordine agli spostamenti delle persone e all'accesso ai luoghi pubblici e privati;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, lett. d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, vieta *“ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati”*, prevedendo che il sindaco possa *“disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”*;

Considerato altresì che, in base all'articolo 1, comma 1, lett. e), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, è consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini, ma *“nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”*, fermo restando che il sindaco può *“disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”*, e precisando inoltre che *“le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”* ;

Ritenuto di confermare le misure di contrasto del contagio sul territorio comunale, contenute nelle precedenti ordinanze contingibili e urgenti, attenuando la misura della chiusura al pubblico dei cimiteri comunali;

Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, della presenza di casi sul territorio comunale, e dell'esigenza di tutela della salute pubblica;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa, permanendo tuttora le motivazioni per l'adozione del presente provvedimento, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. dal 4 maggio al 10 maggio 2020 i cimiteri comunali resteranno aperti al pubblico nelle sole giornate di martedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, fermo restando quanto previsto per le cerimonie funebri dall'articolo 1, comma 1, lett. i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

2. resta interdetto, fino al 10 maggio 2020, l'accesso del pubblico agli impianti sportivi del territorio comunale e alle seguenti aree verdi e spazi pubblici di aggregazione: Villa comunale di viale Vincenzo Verrastro (Avigliano centro), Villa comunale del Monastero di Santa Maria degli Angeli (Avigliano centro), Area fitness in via Fabrizio De André (nei pressi del Palazzetto dello sport di Avigliano centro);

3. i titolari delle farmacie del territorio comunale hanno facoltà di effettuare il servizio farmaceutico "a battente chiuso", anche negli orari di apertura al pubblico e nei giorni di turno, in deroga all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 29/2000 e successive modifiche.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avigliano e sul sito istituzionale dell'ente, dandone massima diffusione anche attraverso gli organi di informazione;

- la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Prefettura di Potenza
 - alla Questura di Potenza
 - alla Presidenza della Giunta regionale
 - alle farmacie presenti sul territorio comunale
 - all'Ordine dei farmacisti della Provincia di Potenza
 - al Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza
 - al Comando stazione Carabinieri di Avigliano e di Lagopesole
 - al Comando stazione Carabinieri forestali di Lagopesole
 - al Comando di Polizia locale
 - ai gestori dei cimiteri e degli impianti sportivi comunali, per il tramite degli uffici comunali.
-



CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

IL SINDACO

Corso E. Gianturco n. 31
85021 – AVIGLIANO (PZ)
Tel 0971.701857/701811
Fax 0971.701859
sindaco.avigliano@gmail.com
comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it

AVVISA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Basilicata entro 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Avigliano, 2 maggio 2020

IL SINDACO
Vito Summa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)
